



DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU'

Art. 5

Misure di prevenzione sanitaria

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, e' istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonche' l'infertilita'. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non e' riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Versione in vigore dal 3 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
Estremi	Legge 25 marzo 2025, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-promozione-della-pratica-sportiva-nelle-scuole-e/art-5-misure-di-prevenzione-sanitaria>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it